

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO PER LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio n. 502 del 30/06/1994

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi é rimessa al Presidente.

ART. 2 - DIFFUSIONE

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletto.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 3 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta, alla luce delle norme legislative attualmente in vigore.

ART. 4 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima convocazione é disposta dal Consigliere anziano entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza é convocato e presieduto dal Consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto. Qualora il Consigliere Anziano si assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza é assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto immediatamente successivo.
3. E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. L'avviso di convocazione é notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 5 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 - COMPOSIZIONE

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza a un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
4. I Consiglieri che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 7 - COSTITUZIONE

1. Ogni gruppo consiliare é regolarmente costituito dalla data in cui perviene, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo procede alla nomina del Capogruppo dandone comunicazione al Segretario Comunale.
2. Ogni gruppo é altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

ART. 8 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 6, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su proposta della Giunta comunale o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

ART. 10 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. La composizione e la competenza delle commissioni consiliari, previste dall'art. 26 dello Statuto, sono determinate dal Consiglio Comunale all'atto della loro costituzione.
2. Ciascuna commissione elegge il presidente, nel proprio seno, alla prima riunione.
3. La commissione é convocata dal proprio presidente con avviso recapitato dal messo comunale almeno tre giorni prima ed é assistita da un impiegato comunale con funzioni di segretario.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti ma nel verbale deve risultare l'eventuale diverso parere della minoranza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 11 - SEDE RIUNIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART. 12 - SESSIONI

1. Il Consiglio comunale si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio preventivo;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
2. Può essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
3. La riunione del Consiglio comunale deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Può infine essere riunito con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio.
6. Per le riunioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione almeno cinque giorni prima.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. I Consiglieri residenti fuori Comune debbono eleggere domicilio nel Comune dandone formale comunicazione al Segretario Comunale ai fini della notifica della convocazione.
3. L'avviso per le sessioni del bilancio e del conto consuntivo, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
4. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se non sia stata depositata presso la Segreteria Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata a libera visione dei Consiglieri Comunali durante l'orario di ufficio, entro i termini corrispondenti alle rispettive convocazioni del Consiglio Comunale.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 15 - ASSESSORI NON CONSIGLIERI E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire nelle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ART. 16 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 11.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 - SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al vice Sindaco e, in caso di assenza di questi, all'assessore più anziano di età se di estrazione consiliare. In difetto di tale requisito, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere anziano.
2. Il Presidente, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, dichiara la seduta deserta e procede ai sensi del successivo art. 33 commi secondo e terzo.
3. Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, designa tre consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
4. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
5. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 18 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Presidente dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 19 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente spetta di dichiarare l'apertura e la chiusura della seduta ed altresì il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 20 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 21 - TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, é ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o la decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 23 - PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 24 - SVOLGIMENTI ED INTERVENTI

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente: non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 25 - DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi sullo stesso argomento non può eccedere i 15 minuti. Deve essere contenuta entro i 5 minuti quando si tratti di illustrare emendamenti, di dichiarazione di voto, di richiami al regolamento per fatto personale.
3. Nel caso di discussioni su argomenti di particolare rilievo in sede di conferenza dei capigruppo possono essere concordati limiti di tempo superiori a quelli di cui al comma precedente.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 26 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva é accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga, dal Presidente, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 27 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 28 - INTERVENTI CONOSCITIVI

1. Il Presidente può disporre durante le sedute di acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per la discussione dei punti posti per all'ordine del giorno, invitando il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona a fornire utili elementi di valutazione.

ART. 29 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 30 - VERIFICA NUMERO LEGALE

1. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
3. I consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello e che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

ART. 31 - VOTAZIONE

1. Le votazioni hanno luogo di regola con scrutinio palese.
2. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Quando una deliberazione deve essere adottata a voto segreto le senza schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Nessuna votazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (sistema maggioritario relativo). In caso di parità di voti la proposta si considera come non approvata e potrà essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta.
5. I Consiglieri sono obbligati ad astenersi dalla votazione quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse. I Consiglieri che si astengono obbligatoriamente non si computano né ai fini della validità dell'adunanza, né ai fini della validità della deliberazione.
6. I Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto, sono considerati, al fine della votazione, come non votanti.
7. Quando un atto debba essere adottato, per disposizione di legge o di statuto, o regolamentare a maggioranza speciale o qualificata, si intende approvato quando ottenga la cifra dei voti richiesti per la validità di quella attività collegiale.
8. Quando il Consiglio abbia un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta é costituita dal numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
9. Quando la legge lo preveda, allorché si debba provvedere alla elezione o nomina a determinate cariche, quando in una votazione libera non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio. Nel ballottaggio la votazione viene concentrata, per ogni posto, sui due candidati che, nella votazione libera avranno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta, o quella relativa, secondo la previsione della legge. In caso di parità di voti tra i candidati che, nella votazione libera, ne hanno riportato il maggior numero, entra in ballottaggio il più anziano di età.

ART. 32 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 33 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Della seduta dichiarata deserta é steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
3. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al terzo comma dell'articolo 17 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 34 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, qualora ne faccia esplicita richiesta.

ART. 35 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART.36 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 37 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. La Giunta é tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

ART. 38 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione, salvo che non sia fatta propria da un altro Consigliere.

ART. 39 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ART. 40 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza, salvo che non sia fatta propria da altro Consigliere.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 41 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 42 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione é presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui é annunciata.

ART. 43 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione é illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 44 - ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione é possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 46 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

ART. 47 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario Comunale che la trasmette al Sindaco per la convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

TITOLO III PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 48 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la constatazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23/4/1981, n. 154.

3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 49 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE REDDITUALE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali, entro quindici giorni dalla prima adunanza del Consiglio Comunale, dovranno comunicare i dati relativi ai redditi posseduti nell'anno precedente a quello della elezione. Analogamente, entro la data fissata per la convocazione dei comizi elettorali dovranno comunicare i dati relativi ai redditi posseduti nell'anno precedente la scadenza del mandato elettorale.
2. La comunicazione dei redditi posseduti dovrà essere altresì effettuata entro quindici giorni dalla data in cui si verifichi la cessazione per qualsiasi causa dal ruolo di Consigliere per l'anno precedente..
3. La comunicazione sarà indirizzata alla Segreteria Comunale che provvederà alla pubblicazione all'albo comunale entro cinque giorni dalla data di ricezione.

TITOLO IV

ART. 50 - DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 23 - comma 11 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni sua modificazione é valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Una copia del presente Regolamento viene depositata negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 502 dd. 30.6.1994